

Oggetto: Legge Regionale n. 13/2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”. Approvazione criteri applicativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente illustra l'argomento;

Premesso che:

- la Regione Lombardia, attraverso la Legge n. 13 del 14 luglio 2009, ha disposto l'attuazione dell'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata del 1 aprile 2009, per promuovere un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico presente nel territorio lombardo;
- il disposto dell'art. 5, comma 6 della Legge Regionale demanda ai Comuni, con motivata deliberazione ed entro il termine perentorio del 15 ottobre, la facoltà di individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate all'art. 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde;
- il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale, sottopone le iniziative previste dagli art. 2 e 3, alla corresponsione del contributo di costruzione, demandando ai Comuni la facoltà di riconoscere una riduzione, diversamente, a decorrere dal termine indicato al punto precedente, si applica una riduzione del 30 per cento;

Richiamata la propria recente deliberazione n. 14 del 15 luglio 2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui questo Consiglio provvedeva ad approvare definitivamente il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., i cui contenuti ed elaborati tecnici specifici in materia di analisi delle peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche, presentano un grado di approfondimento e specializzazione che soddisfano pienamente i requisiti di adeguatezza delle motivazioni richieste ai fini dell'esclusione di parti del territorio, dalle disposizioni in oggetto;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva ad approvare l'aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. n. 12/2005, prevedendo una riduzione del contributo di costruzione, quota oneri di urbanizzazione, in proporzione al grado di efficienza energetica dell'edificio, fino ad un massimo del 30 per cento;

Visionati e ritenuti idonei in ogni loro parte, i contenuti della Relazione Tecnica appositamente predisposta dall'Ufficio Tecnico, con cui vengono indicate specificatamente e dettagliatamente le motivazioni per l'esclusione di alcune parti del territorio, anche per effetto delle disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio od in altri strumenti di pianificazione comunale, già vigenti, che consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Legge Regionale mediante analoghi o simili provvedimenti e incentivazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Responsabile Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Abbatinali), contrari n. 3 (Cornacchione, Mainardi, Finelli), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi indicati nella Relazione Tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico, allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, comportanti l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni previste dalla L.R. 13/2009 nelle parti di territorio elencate, per le motivazioni adeguate riportate nella stessa;
- 2) di non riconoscere la riduzione del contributo di costruzione, prevista all'art. 5, comma 4 della L.R. 13/2009, dovuto per gli interventi derivanti da quanto al punto precedente, per effetto dell'analogo disposto della delibera C.C. 22/2007;
- 3) di demandare ai Responsabili Area Tecnica e Settore Edilizia Privata e Urbanistica, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente disposto.

Inoltre,

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Abbatinali), contrari n. 3 (Cornacchione, Mainardi, Finelli), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

COMUNE DI CARPIANO
Provincia di Milano

Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Legge Regionale n. 13/2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”. Approvazione criteri applicativi.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica: **PARERE FAVOREVOLE**

CARPIANO, lì _____

IL RESPONSABILE SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
(MORONI geom. Fabio)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(IRAGA geom. Dario)

Deliberazione n. _____ del _____.